

Partiranno il **primo luglio 2020** le più significative novità previste dal *decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio* e avranno l'obiettivo di favorire un minor utilizzo del **denaro contante**. Esse si aggiungono alle altre soglie e regole già in essere a livello normativo: *15mila euro per gli acquisti da parte di cittadini stranieri; mille euro per le rimesse tramite Money transfer; pagamenti solo con strumenti tracciabili per i lavoratori subordinati*.

Come detto, l'obiettivo è quello di *segnare una svolta cashless per contrastare l'evasione fiscale ed il riciclaggio di denaro sporco, favorendo e potenziando l'utilizzo dei mezzi elettronici ed i pagamenti digitali*. Obiettivo di non facile realizzazione visto che nel nostro Paese le banconote risultano sempre il mezzo di pagamento più utilizzato nei negozi: *85,9% degli acquisti in contanti con spese di importo medio ridotto (13,5 per transazione) e che rappresentano la grande maggioranza delle transazioni (90% sotto i 40 euro)*- vedasi Relazione illustrativa **art.18 DL.124/19** ndr-.

Il **primo luglio**, dunque, *sarà vietato il trasferimento di contanti tra soggetti diversi per importi superiori ai 1.999,99 euro, contro i 2.999,99 attuali*. La fase successiva è stata definita a partire dal **1° gennaio 2022**, portando il limite a **999,99 euro**. In questo modo diventerà operativa la modifica all'**art.49 Dlgs.231/07** ridefinendo al ribasso le soglie per *denaro contante, negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta*.

Ricordiamo ancora: *limite di 15mila euro per lo shopping in contanti da parte di stranieri per beni e prestazioni legati al turismo in Italia (dal gennaio 2019); limite massimo di 1.000 euro a partire dalla quale la remessa in denaro da parte dei Money transfer deve essere effettuata solo con mezzi tracciabili; l'utilizzo obbligato di bonifici, strumenti elettronici, pagamenti allo sportello o assegni bancari/postali per il pagamento di retribuzioni, o di anticipi delle stesse, ai lavoratori subordinati da parte dei datori di lavoro e committenti; limite di mille euro a partire da cui stipendi, pensioni e compensi pagati dalle Pubbliche Amministrazioni (e loro Enti) devono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici, e oltre cui gli assegni bancari/postali devono avere la clausola NON TRASFERIBILE e l'indicazione di nome o Ragione sociale del beneficiario*.